

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° APRILE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2345) . . .	194	LA TORRE ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1199);
PRESIDENTE	194, 196, 197	SALADINO ed altri: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1238)
BASSI	195	PRESIDENTE
DE CARO	196	FORNASARI, <i>Relatore</i>
SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	194, 197	ROSSINO
SUSI, <i>Relatore</i>	194, 196, 197	
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
RUBINO ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1136);		La seduta comincia alle 10.
		ROSSINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1981.

Come i colleghi ricordano, nella precedente seduta avevo temporaneamente sostituito il relatore, onorevole Susi, che per ragioni di salute non aveva potuto essere presente, allo scopo di avviare la discussione. Mi sembra tuttavia opportuno che l'onorevole Susi svolga oggi, intervenendo nella discussione sulle linee generali la relazione che aveva predisposto.

SUSI, Relatore. La VIII Commissione del Senato (lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato in sede legislativa, con modifiche, in data 6 febbraio 1981 il disegno di legge n. 696 recante ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.

La Commissione del Senato aveva iniziato nella seduta del 16 luglio 1980 la discussione congiunta della proposta di legge n. 692 e del disegno di legge, composto di un articolo unico. Essa non aveva ritenuto di prendere in considerazione la proposta di legge n. 692, in quanto comportava un incremento del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari per il quale non esisteva copertura finanziaria. L'approvazione del disegno di legge era avvenuta con modifiche di carattere formale, che non incidevano affatto sulla sostanza del provvedimento stesso.

Il disegno di legge in esame proroga il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, che affida agli uffici del Genio ci-

vile l'assegnazione del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di ricostruzione dei fabbricati. Il quinto comma della suddetta legge prevede che l'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere concessa dopo la revisione della perizia di stima, anche nel caso in cui sia pendente l'istruttoria per la concessione del contributo, non oltre comunque il 31 dicembre 1955. Tale termine era stato poi prorogato fino al 31 dicembre 1970 con la legge 13 luglio 1966, n. 610.

Ora, con questa ulteriore proroga si dovrà mettere la parola « fine » alla vicenda trentennale del risarcimento dei danni di guerra, che per altro ha suscitato tante polemiche ed ha determinato, per altri aspetti, anche casi clamorosi di corruzione e di truffa, dei quali si è interessata la magistratura proprio in questi giorni.

Il secondo comma dell'articolo unico del provvedimento in esame risponde ad obiettive esigenze, mentre il terzo richiama, per la loro applicazione, le disposizioni contenute nella legge 28 gennaio 1977, n. 10, che hanno modificato, com'è noto, le norme per la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Il relatore propone pertanto alla Commissione di approvare il disegno di legge.

SANTUZ, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ho affidato ai competenti uffici l'esame dei due quesiti sottoposti la volta scorsa (contenenti la quantificazione dei fondi occorrenti per sanare i danni bellici e i riflessi della legge n. 10 del 1977 sul presente disegno di legge). Gli uffici, tuttavia, hanno chiesto un po' di tempo per la valutazione di tali problemi: chiedo quindi, a mia volta, alla Commissione di poter fornire i dati richiesti entro domani.

PRESIDENTE. Ho già ricordato che numerosi colleghi abruzzesi e del cassinate, hanno sollecitato una rapida approvazione di questo disegno di legge. Del resto, risulta dagli atti del Senato che non

fu avanzata in quella sede alcuna riserva da parte del Governo, al quale, quindi, rimetto la responsabilità politica di questo rinvio.

BASSI. Intervenendo nella discussione, dirò subito che mi pare opportuna una pausa di riflessione, per le brevissime considerazioni che farò.

Il disegno di legge al nostro esame risponde, indubbiamente, a criteri di equità, perché non è colpa dei cittadini danneggiati, che avevano presentato le istanze nei termini previsti, se gli uffici del Genio civile non le hanno potute istruire entro il 31 dicembre 1970, per una serie di motivi, tra cui spesso intricate situazioni catastali. Ma se approviamo il provvedimento di legge così com'è, non solo creiamo una situazione di disparità tra cittadini ammessi alla ricostruzione prima del 1970 ed altri che vedranno accolte le loro istanze oggi, ma addirittura ritengo che vanificheremmo lo scopo della legge.

Infatti, il cittadino che avesse avuto danneggiata la casa da eventi bellici, disponeva di due possibilità d'intervento. Per quanto concerne i danni minori, si presume che vi fosse quel contributo massimo di 4 milioni stabilito dalla legge del 1966; ma è ovvio che a chi si accinge a ricostruire negli anni '80, questo massimale di 4 milioni non consente di effettuare le opere. La seconda possibilità si riferiva al meccanismo finanziario previsto dalla legge n. 968 del 1953, che stabiliva un contributo trentennale del 4 per cento sulla spesa ammessa. Dobbiamo però ricordare che negli anni '50 il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti era del 5,50 per cento, ed il danneggiato, usufruendo di quel contributo e scontandolo, veniva a ricavare circa il 50-60 per cento - attualizzandolo - della spesa da sostenere. Non possiamo limitarci a prorogare i termini senza aggiornare i dati: se non quello del contributo a fondo perduto di 4 milioni per unità abitativa, almeno quello del contributo poliennale, riportandolo all'attuale situazione finanziaria.

Sarebbe pertanto opportuno inserire delle modifiche, in questo disegno di legge, proprio per criteri di giustizia, abbreviando i termini, dando un contributo magari dell'8 per cento per 15 anni, in modo che vi sia sempre la possibilità di ricavare almeno il 30-40 per cento della spesa da sostenere.

Preannuncio la presentazione di una serie di articoli aggiuntivi, tendenti a completare nel senso che ho detto il testo in esame.

Il primo di essi tende ad elevare, al primo comma, l'importo di lire 4 milioni di cui all'articolo 1 della legge n. 610 del 13 luglio 1966, in relazione al rapporto intercorrente tra il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo all'anno in corso, e quello relativo all'anno 1966, mentre al secondo comma si eleva all'8 per cento della base di commisurazione il contributo costante previsto dall'articolo 42 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953 - primo e secondo comma - a datare dall'entrata in vigore della nuova legge per quindici anni.

Il secondo propone di aggiungere all'articolo 9, lettera g), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le parole: « nonché per la ricostruzione dei fabbricati di abitazione distrutti o danneggiati dalla guerra, eseguita a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Il terzo articolo aggiuntivo, invece, prevede che le esenzioni ed agevolazioni fiscali e tributarie, previste dall'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, si applicano altresì ai cittadini, enti e società italiane che godono dei benefici e provvidenze di cui alla presente legge. Il quarto, infine, prevede che gli interventi previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, vengono eseguiti sino al completamento delle opere relative, purché queste non siano in contrasto con le previsioni degli altri strumenti urbanistici vigenti, e secondo le previsioni degli stessi. Per l'attuazione di

dette opere dovranno rimanere in vigore gli articoli 8 e 9 della succitata legge.

Ciò detto, non so se sia il caso di approfondire gli argomenti che ho esposti in sede di Comitato ristretto, ed in tal senso mi parrebbe opportuno un rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Lei ha portato, onorevole Bassi, un contributo nuovo alle osservazioni fin qui fatte, ed ha preannunciato emendamenti che, probabilmente, renderebbero più operante questo provvedimento di legge, e sui quali, pertanto, sarebbe bene che la Commissione si pronunciasse.

Faccio comunque presente che gli articoli aggiuntivi preannunziati richiederebbero, comportando un nuovo onere finanziario, il parere della V Commissione bilancio che ha già espresso — lo ricordo — parere favorevole sul testo approvato dal Senato.

Quindi, nel caso che la Commissione approvasse in linea di principio gli articoli aggiuntivi proposti, occorrerebbe sempre un rinvio per consentire alla V Commissione bilancio di esprimere il parere su di essi prima di poter procedere alla loro votazione definitiva.

SUSI, Relatore. Non occorre una maggiore copertura, in quanto la spesa rientra nello stanziamento previsto.

PRESIDENTE. Questa è una valutazione discrezionale che deve essere rimessa alla V Commissione bilancio.

Si tratta ora di decidere se rinviare la discussione di 24 ore oppure di una settimana.

DE CARO. Concordo con la richiesta di un ulteriore approfondimento dei problemi che sorgono dall'esame di questo articolo unico. Vorrei anzi rilevare che tali approfondimenti erano stati chiesti anche nel corso della discussione al Senato. Risulta infatti dagli atti del Senato che nella seduta del 16 luglio 1980 il sottosegretario dell'epoca, onorevole Giglia,

prospettava l'opportunità di un rinvio per un approfondimento del disegno di legge. Dopo alcuni mesi, nella successiva discussione, il Governo non diede affatto i chiarimenti richiesti, ma il provvedimento fu ugualmente approvato, con notevoli difficoltà di vari gruppi, tra cui il nostro, che praticamente legiferarono « al buio ».

Da un rapido accertamento che ho potuto effettuare è risultato che la situazione è estremamente complicata per quanto riguarda la fissazione dei termini per l'autorizzazione ad iniziare le opere. Infatti, la legge n. 409 del 1949 fissava tale termine al 31 dicembre 1955, ma poi esso fu prorogato non solo dalla legge n. 10 ma anche da ben quattro leggi: la legge n. 222 del 1957, che portava il termine al 30 giugno 1960, un'altra legge che non sono riuscito ad individuare, che lo prorogava ulteriormente, la legge n. 678 del 1960, che prorogava il termine al 1965 e, infine, la legge n. 610 del 1966 che lo prorogava al 31 dicembre 1970.

Dal 1970 al 1981 sono passati undici anni. Si desidera sapere dal Governo quali siano in realtà i motivi che non hanno permesso di arrivare all'autorizzazione sulla base delle perizie di stima e delle domande presentate, anche in considerazione del fatto che — come ha ricordato il relatore — si sono verificate situazioni non molto chiare.

Se non erro, il relatore ha parlato di polemiche e di casi di corruzione e di truffa di cui la magistratura si è interessata in questi giorni. Non abbiamo, di fatto, il quadro della entità numerica delle domande e delle possibili autorizzazioni che possono essere messe in moto. Ma vorrei aggiungere che nel disegno di legge approvato al Senato la proposta è ancorata all'aumento di oneri per il bilancio. Ora, nel bilancio, e precisamente nel capitolo n. 8230, abbiamo uno stanziamento per residui passivi che è di circa 14 miliardi. Tuttavia questo capitolo non fa riferimento solo ai provvedimenti per il ripristino dei beni privati, ma si riferisce a ben sette leggi, che non hanno nulla a

che vedere con leggi relative all'adeguamento dei termini di cui alla legge n. 409. Le leggi cui si riferisce tale capitolo sono: legge n. 409 del 1949, legge n. 607 del 1954, legge n. 610 del 1966, legge n. 18 del 1973, legge n. 24 del 1974, legge n. 132 del 1975 e legge n. 874 del 1976.

Qual è allora la reale proiezione di spesa che riguarda la legge n. 409? Oggi non conosciamo quali siano gli stanziamenti che possono essere messi in moto per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra. Qualora riapriamo i termini in assenza di questi dati, causeremo un effetto di trascinamento difficilmente controllabile, per cui, al limite, potremmo non avere neppure una lira in bilancio per il ripristino dei beni privati danneggiati dalla guerra. Di fatto però si creerebbe una situazione tale da determinare attese che non potremmo certamente fronteggiare con le attuali disposizioni di bilancio.

Per questi motivi, oltre a quelli già espressi dai colleghi Padula e Ciuffini nella precedente seduta, ritengo che la formulazione dell'articolo unico vada profondamente modificata. Vorrei per altro sottolineare che il provvedimento potrebbe anche dar luogo a ripensamenti che potrebbero determinare un ritiro del disegno di legge.

Non è possibile, cioè, in mancanza di chiarezza dei dati e di una finalizzazione dei finanziamenti agli effettivi bisogni, causati dalla distruzione di beni privati a seguito della guerra, innescare meccanismi che potrebbero suscitare ulteriori complicazioni, anche in presenza di quei casi clamorosi di truffa che si sono verificati.

PRESIDENTE. Ritengo a questo punto, sulla base degli interventi svolti, che debba considerarsi superata l'iniziale richiesta del Governo di un rinvio dell'esame a domani, e pertanto propongo che il dibattito sul disegno di legge prosegua mercoledì della prossima settimana.

SUSI, Relatore. Sono d'accordo su tale proposta.

SANTUZ, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anch'io sono favorevole a rinviare il dibattito alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di mercoledì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge Rubino ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1136); La Torre ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1199); Saladino ed altri: Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Rubino ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo »; La Torre ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo »; Saladino ed altri: « Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo ».

Onorevoli colleghi, vorrei osservare che nel corso di questi ultimi mesi sono aumentate le ragioni che inducono ad una rapida conclusione dell'iter relativo alle proposte di legge all'ordine del giorno, il cui esame si prolunga da molto tempo.

In primo luogo, è trascorso quasi un anno e mezzo da quando una delegazione di questa Commissione si è recata a Palermo, assumendo precisi impegni con i rappresentanti delle forze politiche locali, che, in linea di massima, concordavano sull'opportunità della realizzazione di un bacino di carenaggio nel porto della città medesima.

Inoltre, faccio presente che la legge finanziaria, approvata nei giorni scorsi dal Senato, reca un primo stanziamento di 9 miliardi volto a finanziare la realizzazione dell'opera che, per altro, anche la regione Sicilia si è impegnata a finanziare per una quota. Ciò rende il problema al nostro esame ancor più delicato.

FORNASARI, *Relatore*. Nell'ultima seduta dedicata a questo argomento, ricordo che la Commissione aveva deciso di ricondurre in seno al Comitato ristretto l'esame del testo unificato delle proposte di legge che, evidentemente, ha suscitato in Sicilia un consenso più vasto di quello che ha poi registrato qui a Roma.

Ora, poiché la riunione del Comitato ristretto era stata fissata per la giornata di oggi, chiedo che l'esame delle proposte

di legge in questione sia rinviato alla prossima settimana, quando il Comitato medesimo avrà esaurito i suoi lavori.

ROSSINO. Forse il Comitato ristretto potrebbe lavorare in modo che oggi stesso la Commissione sia in grado di riprendere in esame il testo unificato, come del resto era stato previsto la settimana scorsa.

PRESIDENTE. Prendendo atto della dichiarazione del relatore, ritengo che, se non vi sono obiezioni, possa rimanere stabilito che il Comitato ristretto inizi i suoi lavori oggi stesso, nel pomeriggio, e che comunque il seguito della discussione delle proposte di legge sia rinviato alla seduta di mercoledì prossimo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO